

Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti in materia di sicurezza della popolazione proposti dai Comuni singoli o associati, ai sensi dell'articolo 4, commi 1, lettera d), e 2, lettera d), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), in attuazione della Sezione III del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2021.

- art. 1 oggetto e finalità
- art. 2 progetti e linee di attività
- art. 3 modalità di realizzazione
- art. 4 soggetti beneficiari
- art. 5 soggetti partecipanti
- art. 6 dotazione finanziaria e valore del contributo
- art. 7 presentazione della domanda
- art. 8 inammissibilità delle domande
- art. 9 attività istruttoria e modalità di selezione dei progetti
- art. 10 criteri di attribuzione dei punteggi e graduatoria
- art. 11 modalità di concessione e di erogazione del finanziamento regionale
- art. 12 spese ammissibili
- art. 13 termine di realizzazione dei progetti
- art. 14 variazioni del progetto
- art. 15 monitoraggio
- art. 16 rendicontazione
- art. 17 revoca del contributo
- art. 18 obblighi di pubblicità
- art. 19 norma di rinvio

art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente Bando disciplina, ai sensi dell'articolo 4, commi 1, lettera d), e 2, lettera d), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), i criteri e le modalità per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi, in attuazione della Sezione III del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2021, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 289 del 26 febbraio 2021.
2. I progetti degli enti locali sono finalizzati a riconoscere e prevenire la diffusione di fenomeni illeciti e di devianza sociale e a promuovere la legalità per migliorare la sicurezza della popolazione, in particolare delle fasce più deboli quali giovani, donne, anziani, e a tutelare la salvaguardia del decoro nella fruizione degli spazi pubblici.

art. 2 progetti e linee di attività

1. Sono ammissibili a contributo i progetti degli Enti locali che prevedono la realizzazione, anche in collaborazione con la polizia locale, delle seguenti linee di attività:

- A.** sensibilizzazione ed educazione alla cultura della legalità per contrastare e prevenire nella popolazione giovanile fenomeni di disagio e comportamenti devianti, bullismo, cyberbullismo, vandalismo, abuso di alcool e uso di sostanze psicotrope; educazione e promozione sull'utilizzo consapevole del *web* e del *social network*;
- B.** sensibilizzazione e prevenzione del rischio di abusi e di maltrattamenti nei confronti delle donne e dei minori; educazione al rispetto delle persone più vulnerabili per contrastare tutte le forme di violenza (fisiche e psicologiche); percorsi multidisciplinari di autodifesa femminile per prevenire e difendersi dalle aggressioni;
- C.** prevenzione e difesa dai fenomeni delittuosi di truffe e raggiri; educazione all'utilizzo dei nuovi strumenti informatici: tutelare la privacy, evitare e riconoscere le truffe informatiche, difendersi dal furto dell'identità digitale;
- D.** sviluppo e crescita del senso civico cittadino, educazione e rispetto verso il bene comune e il proprio territorio: promozione e valorizzazione del decoro urbano, contrasto ai fenomeni di accattonaggio e all'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore;
- E.** rete di comunicazione informatica collegata alla polizia locale per permettere ai cittadini di segnalare situazioni potenzialmente pericolose con particolare riferimento alle linee di attività indicate alle lettere A, B, C e D.
- 2.** E' ammesso il finanziamento di progetti che vadano a collegarsi e a integrare altri progetti esistenti sul territorio qualora non si sovrappongano ai precedenti e conservino una propria autonomia.

art. 3 Modalità di realizzazione

- 1.** Ciascuna linea di attività può essere sviluppata attraverso una o più delle seguenti modalità di realizzazione:
 - a) campagne di informazione e comunicazione (ad es. diffusione di materiale informativo, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa e *social*);
 - b) iniziative formative ed educative attraverso percorsi mirati (ad es. incontri, convegni, corsi, workshop, spettacoli);
 - c) coinvolgimento attivo dei destinatari per la realizzazione delle varie attività;
- 2.** In considerazione dell'emergenza epidemiologica in atto, qualora le iniziative di cui al comma 1 riguardino attività in presenza, i progetti dovranno altresì contenere l'ipotesi alternativa di realizzazione mediante l'utilizzo di sistemi da remoto.
- 3.** Nell'ambito delle modalità di realizzazione possono essere individuati strumenti di monitoraggio e rilevazione delle LdA, anche finalizzati all'esposizione dei progetti più rilevanti e di maggior impatto, in occasione della Giornata della Polizia locale.
- 4.** Gli indicatori da utilizzare negli strumenti di monitoraggio e rilevazione di cui al comma 3 sono i seguenti:
 - indicatori di realizzazione, relativi alla quantificazione del numero di partecipanti alle iniziative finanziate, anche sulla base di questionari di gradimento e degli eventuali materiali prodotti;
 - indicatori di risultato per la rilevazione dell'impatto nei confronti dei destinatari, anche sulla base di questionari di gradimento, e per l'individuazione di buone prassi.

art. 4 soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari del contributo sono:
 - a) Comuni singoli;
 - b) Comuni capofila di forme associative per conto degli enti locali che ne fanno parte;
 - c) Comunità di cui alla LR 21/2019 in nome e per conto dei Comuni che vi partecipano.
2. Sono inammissibili le domande presentate singolarmente da un Comune, se la domanda è presentata in forma associata anche per il Comune medesimo.

art. 5 soggetti partecipanti

1. Le iniziative progettuali possono essere realizzate tramite il coinvolgimento di soggetti pubblici terzi (Forze di polizia dello Stato, istituzioni scolastiche, istituzioni pubbliche, ecc.), soggetti privati (istituzioni private e associazioni di volontariato).

art. 6 dotazione finanziaria e valore del contributo

1. Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle iniziative progettuali oggetto del presente Bando ammontano a **euro 500.000,00** (cinquecentomila/00).
2. I progetti presentati sono finanziati, secondo l'ordine decrescente previsto nella graduatoria di cui all'articolo 10, comma 5, fino ad esaurimento delle risorse entro i seguenti limiti fissati per:

Comuni ex capoluogo di provincia singoli o associati	fino a un massimo di € 40.000,00
Comuni e forme collaborative con popolazione complessiva superiore a 25.000 abitanti	fino a un massimo di € 25.000,00
Comuni e forme collaborative con popolazione complessiva fino a 25.000 abitanti	fino a un massimo di € 15.000,00

3. Qualora l'importo di spesa complessivo del progetto presentato dall'ente locale sia superiore ai limiti indicati al comma 2, la quota eccedente rimane a carico dell'ente beneficiario quale cofinanziamento.
4. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse in corso d'anno, si procede allo scorrimento della graduatoria e alla relativa concessione a favore dei progetti ammessi in graduatoria e non finanziati per insufficiente disponibilità delle risorse finanziarie.

Art. 7 presentazione della domanda

1. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, deve **essere inoltrata a partire dal 10 agosto 2021 e perentoriamente entro il 10 settembre 2021**, a pena di inammissibilità, al Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione, di seguito "Servizio competente". La domanda è redatta utilizzando i modelli allegati al presente avviso (Allegato 2 – Domanda i contributo e proposta progettuale e scaricabili dal sito www.regione.fvg.it)
2. Ciascun soggetto può presentare un'unica domanda. Qualora un soggetto presenti più domande, viene ritenuta valida l'ultima presentata in ordine cronologico.
3. La domanda di concessione del contributo è inviata al Servizio competente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: autonomielocali@certregione.fvg.it. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di cui al comma 1, fa fede esclusivamente la data della spedizione, come risultante dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione della PEC.

4. La domanda di concessione del contributo è sottoscritta, a pena di inammissibilità, in forma digitale dal legale rappresentante o da un suo delegato.
5. La domanda per il finanziamento del progetto contiene:
 - a) la relazione illustrativa-descrittiva per ogni linea di attività prescelta e le relative modalità di realizzazione;
 - b) il piano finanziario con l'indicazione del costo complessivo preventivato e delle entrate previste a copertura delle spese.
6. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione regionale ove, per disguidi informatici o di altra natura, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al comma 1.
7. Le successive comunicazioni e richieste tra l'Amministrazione regionale e i beneficiari avvengono via PEC, salvo diversa indicazione del Servizio competente.

Art. 8 inammissibilità delle domande

1. La domanda è inammissibile nei casi in cui:
 - a) sia presentata oltre il termine di scadenza;
 - b) sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 4;
 - c) sia priva della sottoscrizione del soggetto di cui all'articolo 7, comma 4;
 - d) sia presentata con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 7.

Art. 9 attività istruttoria e modalità di selezione dei progetti

1. Attraverso l'attività istruttoria il Servizio competente accerta l'ammissibilità delle domande, verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione.
2. Il Servizio competente si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica, salva l'ipotesi di cui al comma 3. La documentazione richiesta dovrà essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella comunicazione.
3. Qualora nella domanda di contributo non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda, con conseguente assegnazione di un punteggio pari a 0 (zero) punti.

Art. 10 criteri di attribuzione dei punteggi e graduatoria

1. La concessione dei contributi avviene a seguito di una procedura valutativa dei progetti ammissibili di cui all'articolo 9, svolta secondo le modalità di procedimento a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
2. Il Servizio competente attribuisce i punteggi in base ai criteri oggettivi di valutazione indicati alla lett. A) dell'Allegato 1 al presente bando.

3. L'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri qualitativi di valutazione, di cui alla lett. B) dell'Allegato 1 al presente bando, è effettuata da una Commissione nominata con decreto del direttore centrale competente in materia di sicurezza.
4. Nel caso di progetti a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
 - a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi di valutazione;
 - b) quota maggiore di cofinanziamento.
5. Acquisiti gli esiti della valutazione della Commissione, è approvata la graduatoria dei progetti finanziati, di quelli ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse e di quelli inammissibili con decreto emanato dal Direttore del Servizio competente e pubblicato sul sito *web* istituzionale della Regione.

Art. 11 modalità di concessione e di erogazione del finanziamento regionale

1. I progetti sono finanziati secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza delle risorse disponibili.
2. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'intero importo della partecipazione finanziaria regionale, la stessa non può essere in alcun caso assegnata per un importo inferiore.
3. A seguito dell'adozione del decreto di cui all'articolo 10, comma 5, sono comunicate ai beneficiari a mezzo PEC le risultanze della procedura di valutazione.
4. Il contributo regionale è concesso e contestualmente liquidato, con decreto del Direttore del Servizio, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria.
5. La conclusione del procedimento amministrativo è prevista in centoventi giorni dalla scadenza prevista dall'articolo 7, comma 1, per la presentazione delle domande.

Art. 12 spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese direttamente riconducibili al progetto sostenute dagli enti beneficiari dalla data di presentazione della domanda fino al termine di cui all'articolo 13.

Art. 13 termine di realizzazione dei progetti

1. Le iniziative progettuali devono svolgersi esclusivamente nel territorio del Friuli Venezia Giulia e devono concludersi entro il 31 luglio 2023 con possibilità di proroga per il periodo massimo di sei mesi da concedersi con decreto del Direttore del Servizio competente, purché la richiesta sia motivata e presentata entro il 30 giugno 2023.

Art. 14 variazioni del progetto

1. Su richiesta motivata dell'ente locale possono essere autorizzate variazioni del progetto approvato.
2. Le variazioni devono essere preventivamente comunicate via PEC al Servizio competente il quale provvede alla relativa valutazione anche avvalendosi della Commissione di valutazione.
3. Le variazioni ammesse sono quelle che:
 - a) non comportano una riduzione del punteggio finale del progetto;
 - b) comportano una riduzione del punteggio finale tale da mantenere il progetto in posizione utile in graduatoria tra i progetti finanziati;

- c) comportano una riduzione del punteggio finale tale da collocare il progetto in graduatoria in posizione inferiore rispetto ai progetti finanziati purché tale riduzione non sia superiore al 20 per cento del punteggio precedentemente assegnato.
4. Sono ammesse eventuali variazioni compensative tra gli importi delle Linee di Attività indicate nel Piano Finanziario di cui all'art. 7, comma 5, lettera b), purché preventivamente comunicate ed evidenziate all'atto della presentazione della rendicontazione finale.

Art. 15 monitoraggio

1. I beneficiari sono tenuti a comunicare al Servizio competente i dati utili per le attività di monitoraggio per l'acquisizione di informazioni sull'andamento delle attività, utilizzando l'apposita scheda che sarà resa disponibile e pubblicata nella pagina dedicata del portale delle Autonomie locali – sezione polizia locale e sicurezza.

Art. 16 rendicontazione

1. I beneficiari effettuano la rendicontazione delle spese sostenute con il finanziamento regionale ai sensi dell'articolo 42 della l.r. 7/2000, entro tre mesi dalla conclusione delle attività, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Servizio competente e pubblicato sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it.
2. La rendicontazione è accompagnata da una relazione illustrativa che riporta l'esito dell'eventuale monitoraggio previsto all'articolo 3, comma 3.
3. Gli enti locali provvedono alla restituzione delle somme non utilizzate; qualora l'importo non superi mille euro, ai sensi dell'articolo 56, comma 2 bis, della l.r. 7/2000, l'Amministrazione regionale rinuncia al recupero dei diritti di credito.
4. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 1, il direttore del Servizio competente adotta il decreto di approvazione della rendicontazione delle spese sostenute.
5. Il Comune beneficiario del contributo regionale quale capofila di una forma associativa è responsabile nei confronti di Regione Friuli Venezia Giulia dell'attuazione e della rendicontazione del progetto.

Art. 17 revoca del contributo

1. Il Servizio competente provvede alla revoca totale o parziale del contributo concesso secondo i seguenti criteri:
 - a) revoca totale per rinuncia del beneficiario o per mancata realizzazione del progetto;
 - b) revoca totale per mancata presentazione del rendiconto nel termine di cui all'articolo 16, comma 1;
 - c) revoca parziale in caso di variazione del progetto o di mancata realizzazione di una LdA non preventivamente autorizzate ai sensi dell'articolo 14.

Art. 18 obblighi di pubblicità

1. E' fatto obbligo di apporre su tutto il materiale di divulgazione ed informazione all'utenza il logo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con la dicitura "Iniziativa realizzata con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia" seguita dalla denominazione "Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione – Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione".

Art. 19 norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Bando, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.